# COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 16)

**AREA VIGILANZA** 

Ordinanza n. 16 Del 12-06-2018

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e di decoro e vivibilità urbana.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI E DI DECORO E VIVIBILITA' URBANA.

## IL SINDACO

PREMESSO che il territorio comunale è interessato, specialmente nel periodo estivo, da un afflusso particolarmente rilevante di persone;

CONSIDERATO che detto afflusso di persone determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo del degrado del territorio e della vivibilità urbana;

#### VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città:
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

#### PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "[...] quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. [...]";
- vengono segnalati, con sempre maggior frequenza:
  - o situazioni di disturbo, che minano la tranquillità dei residenti e ne rendono difficoltoso il riposo, dovute, in particolare, ad assembramenti nelle ore notturne di gruppi di ragazzi e di adulti che si ritrovano sul territorio comunale i quali consumano alimenti e bevande sul suolo comunale e creano disturbo con chiacchiericcio, urla e schiamazzi e conseguenti difficoltà legate alla libera fruizione degli spazi pubblici, anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
  - o casi di abbandono di rifiuti di vario genere tra cui, in particolare, bottiglie, bicchieri e cocci di vetro, lattine e bottiglie e bicchieri di plastica, abbandonati sul territorio comunale;
  - o episodi di danneggiamento dell'arredo urbano (contenitori dei rifiuti, fontanella acqua potabile divelta), di veicoli in sosta e della segnaletica stradale che determinano situazioni di degrado del territorio;

#### VISTE:

- le risultanze dei controlli della Polizia Locale svolti negli anni, anche con la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri, e riguardanti le situazioni di degrado che interessano tutto il territorio comunale:
- le ripetute segnalazioni, anche per le vie brevi, da parte dei cittadini che richiedono sempre più spesso l'intervento della Polizia Locale, lamentando situazioni di disturbo della quiete pubblica;

DATO ATTO inoltre che, l'abbandono su suolo pubblico di rifiuti di qualsiasi genere - in particolare bottiglie, bicchieri, contenitori e cocci di vetro, lattine e bottiglie e bicchieri di plastica portati al seguito della persona al di fuori delle superfici di somministrazione regolarmente autorizzate - determina una situazione di degrado del territorio e dell'ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana oltre che situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica;

PRECISATO inoltre che, in considerazione delle dimensioni del citato fenomeno di abbandono rifiuti, l'Amministrazione Comunale ha dovuto prevedere il potenziamento dei servizi di pulizia delle strade e del verde pubblico svolti durante i fine settimana;

PRESO ATTO che le situazioni sopra evidenziate hanno subito un incremento anche a seguito dell'intervenuta norma di liberalizzazione orari dei pubblici esercizi ai sensi dell'art. 31 del DL 201/2011 conv. in L. 214/2011;

CONSIDERATO che le situazioni sopra illustrate interessano l'intero territorio comunale;

CONSIDERATO inoltre che, sul territorio comunale, si registra un aumento del fenomeno di consumo di bevande alcoliche su area pubblica da parte di persone che, stazionando in spazi pubblici e abusando di tali sostanze, determinano sempre più frequenti episodi di turbativa della tranquillità e del riposo dei residenti;

RILEVATO che episodi di consumo di alcolici e abbandono di rifiuti si verificano anche all'interno di parchi e giardini pubblici comunali recintati, compromettendo la sicurezza delle famiglie e dei minori, principali fruitori di tali aree;

RITENUTO necessario intervenire al fine di superare le situazioni sopra descritte di degrado del territorio e dell'ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana oltre che allo scopo di garantire la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

RITENUTO pertanto di adottare gli opportuni provvedimenti sulla base della normativa sopravvenuta (D.L. 20/2/2017, n. 14), nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza, al fine di arginare i comportamenti sopra descritti;

VISTO l'art. 50 del TUEL,

### ORDINA

dalle ore 00.01 del giorno 15 giugno 2018 alle ore 00.01 del giorno 14 settembre 2018

al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato, nei giorni di VENERDÌ, SABATO E DOMENICA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE:

- 1. **DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE/CONTENITORI IN VETRO E LATTINE** Dalle ore 22.00 alle ore 06:00 è vietata la vendita per asporto di bevande contenute in lattine, bottiglie e/o contenitori in vetro da parte di titolari/gestori di attività commerciali in sede fissa, distributori automatici, laboratori artigianali con vendita di generi alimentari di produzione propria, pubblici esercizi, circoli privati con somministrazione alimenti e bevande ed operatori del commercio di alimentari su aree pubbliche se ivi autorizzate;
- 2. <u>DIVIETO DI CONSUMO SU AREA ESTERNA AL LOCALE</u> Dalle ore 22.00 alle ore 06:00 è fatto divieto ai titolari delle attività summenzionate di permettere il consumo immediato all'esterno dei locale su area pubblica di bevande alcoliche in qualsiasi modo vendute o somministrate;
- **3. <u>DIVIETO DI CONSUMO E DETENZIONE BEVANDE ALCOLICHE SU SUOLO PUBBLICO</u> Dalle ore 22:00 alle ore 06:00 è vietato consumare e/o detenere per il consumo immediato in luogo bevande alcoliche di qualsiasi gradazione indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato su area pubblica, sia su strada che in parchi o aree verdi;**
- 4. <u>DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI</u> E' vietato abbandonare lattine, bottiglie e bicchieri di qualsiasi materiale e/o contenitorI di qualsiasi genere al di fuori dei contenitori per la raccolta rifiuti;
- 5. <u>DIVIETO DI RUMORI MOLESTI</u> Anche nel caso in cui il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art 659 CP, è vietato fare schiamazzi, cori, l'utilizzo di fonti sonore musicali ad alto volume e qualsiasi altro comportamento che possa nuocere al riposo delle persone;
- **6.** ACCESSO A PARCHI E GIARDINI COMUNALI RECINTATI- Dalle ore 23.00 alle ore 07.00 è vietato l'accesso a parchi e giardini comunali recintati. L'orario in cui è consentito l'accesso a detti luoghi è il seguente: dalle ore 07.00 alle ore 23.00;
- 7. <u>DIVIETO COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE</u> Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 è vietato esercitare il commercio in forma itinerante su area pubblica di qualsiasi tipologia, compresi gli street food.

#### I DIVIETI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA NON SI APPLICANO:

- 1. in occasione di manifestazioni autorizzate per la sola durata temporale delle manifestazioni medesime;
- 2. alle superfici di somministrazione regolarmente autorizzate;

Le violazioni ai divieti di cui sopra, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nella fattispecie :

□ le violazioni dei punti 1, 2, 7 commesse da titolari di pubblici esercizi od attività commerciali, verranno punite con una sanzione compresa tra un minimo di € 83,00 e un massimo di € 500,00, pagamento in misura ridotta € 166,00;

□ le violazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6 verranno punite con una sanzione compresa tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 500,00, pagamento in misura ridotta € 100,00

Il trasgressore sarà comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

## DISPONE

che il presente atto:

- entri in vigore dalle ore 00.01 del giorno 15 giugno 2018 e resti vigente fino alle ore 00.01 del giorno 14 settembre 2018;
- venga pubblicato all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
- sia reso noto ai gestori dei pubblici esercizi;
- sia trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Milano, al Comando Stazione Carabinieri di Nerviano, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Polizia Locale di Pogliano Milanese e le Forze di Polizia sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione del presente provvedimento.

Pogliano Milanese, 12 giugno 2018

IL SINDACO Dott. Vincenzo Magistrelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.